

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2120

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELELEO, CACCIA, ASTORI, MEMMI, MONFREDI, PERRONE, SAVIO**

*Presentata il 4 ottobre 1984*

**Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il trattamento di missione e di trasferimento per i dipendenti statali è regolato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma non tiene conto di quanto previsto dalla legge n. 382 del 1978 e dall'articolo 26 della legge n. 93 del 1983 e non prevede trattamenti integrativi per il personale militare in relazione agli oneri specifici connessi con la particolare mobilità richiesta ai militari, quali, per le missioni fuori sede: il rimborso delle spese di vitto, quando manchi la possibilità di consumare i pasti presso mense militari; per i trasferimenti di sede: il riconoscimento di trattamenti particolari, il diritto al trattamento di tramutamento tra il comune sede di servizio ed il comune viciniore, distante anche più di 30 chilometri, ove il dipendente ha trasferito mobili e masserizie, in caso di riconosciuta impossibilità di trovare alloggio

nella nuova sede e sempre che ciò non intralci il regolare assolvimento degli impegni di lavoro.

In merito al primo caso, esiste in generale una differenziazione tra le spese di vitto e le spese di alloggio.

Infatti, mentre per le seconde è previsto il rimborso per effetto della legge 26 luglio 1978, n. 417, nulla è dovuto per le prime, che attualmente assumono contenuti piuttosto rilevanti. Per quanto riguarda, poi, la categoria dei militari, questa, nei servizi fuori sede, si trova spesso ad operare in condizioni poco favorevoli, lontano cioè da enti ove potersi « appoggiare » per la consumazione dei pasti a prezzi accessibili.

In tali casi, il difforme trattamento di due esigenze (alloggio e vitto) che l'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 863 poneva sullo stesso piano, nel caso fossero state soddisfatte gratuitamente dall'amministrazione, vanifica le reali finalità

dell'indennità di missione proprio nelle situazioni d'impiego più onerose e procura, inoltre, differenziazione di trattamento nei riguardi di altri servizi fuori sede che invece consentono di raggiungere agevolmente mense militari.

In merito al secondo caso, è nota la situazione di carenza di alloggi nei comuni italiani che spesso costringe il personale trasferito a collocare la propria famiglia anche in località distanti dalla sede di servizio.

Ugualmente sono note le spese ed i disagi che un nucleo familiare incontra quando si sposta da un comune ad un altro, spesso collocati agli estremi della penisola.

La succitata legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive integrazioni e modificazioni prevede, in proposito, il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere la nuova sede (o comune vicinore nell'arco di 30 chilometri) e inoltre, con l'indennità di prima sistemazione, intende soddisfare le spese prioritarie che s'incontrano nella nuova residenza. Tale indennità, tuttavia, è assolutamente insufficiente a rimborsare integralmente i costi effettivi.

Per le considerazioni esposte i trasferimenti di sede rappresentano dei veri danni economici per la categoria dei militari che vi è maggiormente soggetta ed, oltretutto, divengono un onere difficilmente ammortizzabile, durante la carriera, vista la frequenza con cui si verificano, in virtù delle molteplici esigenze delle forze

armate e per l'assolvimento dei diversi incarichi previsti dalle vigenti leggi sull'avanzamento.

La presente iniziativa, che intende dare soluzione agli inconvenienti descritti, è in parte già operante per altri comparti del pubblico impiego ed è limitata al personale militare ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

La proposta si compone di quattro articoli.

In particolare, l'articolo 1 riconosce le maggiori spese che il personale militare incontra, quando, trasferito ad altra sede, sia costretto, per riconosciuta carenza di alloggi in detta sede, a trasferire mobili e masserizie in un comune vicinore, distante anche più di 30 chilometri, purché esistano servizi pubblici collettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio.

L'articolo 2 prevede il rimborso delle spese di vitto, previa riduzione di un terzo dell'indennità di missione nei casi in cui il personale militare, comandato a prestar servizio non abbia possibilità di consumare i pasti presso mense militari.

L'articolo 3 sancisce per i militari trasferiti il diritto all'indennità di missione intera per il primo anno ed a metà per l'anno successivo.

L'articolo 4 tratta l'onere finanziario del provvedimento valutato in 42 miliardi per l'anno 1984, e in 98 miliardi per gli anni successivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

In caso di trasferimento d'autorità, il personale militare che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisce la famiglia, i mobili e le masserizie in un comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, anche nel caso in cui il comune viciniore disti dalla sede di servizio più di trenta chilometri, purché sia collegato alla nuova sede da regolari servizi pubblici, che consentano di raggiungere la predetta sede senza pregiudizio alcuno per l'espletamento del servizio.

## ART. 2.

Al personale militare inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di vitto. In tali casi le misure dell'indennità di missione subiscono le riduzioni previste dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

La facoltà di cui al precedente comma è limitata ai casi in cui nelle località di svolgimento della missione non esista possibilità di consumare i pasti presso mense militari.

## ART. 3.

Al personale militare, escluso quello in servizio di leva, in caso di trasferimento d'autorità ad altra sede, spetta, in aggiunta al trattamento previsto al titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836, una indennità giornaliera pari all'indennità di missione prevista.

L'indennità di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo a quello di arrivo nella nuova sede ed è corrisposta in misura intera per il primo anno di permanenza nella nuova sede di servizio e misura pari alla metà per il secondo anno.

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1984 e lire 98 miliardi per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.